

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Nona sezione

(ordinanza)

Nr. 55817/ 2013

Il Giudice,

a scioglimento della riserva;

osserva

Sul presupposto sbrigativo che gli interessi di mora hanno funzione diversa da quella svolta dagli interessi corrispettivi, si tende a negare che agli interessi di mora si applichi la disciplina antiusura.

Contro questa presa di posizione vanno fatti valere alcuni argomenti.

Il primo è che l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi di mora è prevista dalla legge, in modo abbastanza esplicito.

Infatti, l'art. 1 comma 1 D.L. 394 del 2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo", e la relazione governativa che accompagna la legge fa espresso riferimento ad ogni tipologia di interesse, "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio".

Inoltre la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della legge n. 24 del 2001, che ha interpretato autenticamente la legge n. 108 del 1996 ha precisato che " *va in ogni caso osservato... che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, gli interessi 'a qualunque titolo convenuti' rende plausibile- senza necessità di specifica motivazione- l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori*" (Corte Cost. n. 29 del 2002).

In sintesi, la legge n. 394 del 2000 assoggetta al regime antiusura gli interessi convenuti "a qualunque titolo" e questa espressione è intesa dalla Corte Costituzionale come riferita anche agli interessi moratori.

La regola è peraltro seguita da Cass. n. 350 del 2013.

A fronte di questo dato si obiettano alcune cose irrilevanti ed altre non condivisibili.

Quella irrilevante è la posizione assunta dalla Banca d'Italia, che, con apposita circolare, ha dato istruzioni sulla circostanza che i moratori non contano ai fini del tasso soglia. E' noto il rilievo che la circolare della Banca d'Italia ha nell'ordine delle fonti.

Si dice poi che gli interessi di mora hanno funzione di penale, dunque funzione diversa da quella cui rispondono gli interessi corrispettivi.



Di per sé però la diversità di funzione nulla dice sulla diversità di regime usurario. La diversità di funzione invero non impedisce che i due tipi di interesse siano assoggettati al medesimo regime di soglia lecita. Del resto si fa un ragionamento concettualistico e logicamente scorretto quando si deduce il regime dell'interesse dalla sua natura anziché, per l'appunto, dal regime stesso. A fronte del dato legislativo citato si dovrebbe semmai dedurre che il legislatore ha trascurato la diversità di funzione assoggettando i due interessi allo stesso regime usurario.

Né vale l'obiezione (forse però la più significativa) per cui il tasso di mora, costituendo una clausola penale, ha un suo regime specifico relativamente all'ammontare eccessivo, regime, che, come è noto, è quello dell'art. 1384 c.c., ossia di riduzione ad equità dell'ammontare pattuito. Tuttavia, a parte la discutibile assimilazione del tasso di mora ad una penale, questa tesi non convince per almeno due motivi. Il primo è che il tasso di mora oltre soglia di usura non necessariamente è un ammontare manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 1384 c.c. Questa norma infatti considera le penali che siano manifestamente eccessive avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, così che maggiore è l'interesse del creditore ad avere l'adempimento della prestazione, minore sarà la possibilità di considerare la penale come eccessiva. Ed è di tutta evidenza che l'interesse di mora non risponde a questo meccanismo. Infatti, il tasso soglia è fissato indipendentemente dall'interesse del creditore. E' un limite che riguarda ogni pattuizione di interessi, a prescindere dal concreto interesse della Banca all'adempimento, e nella determinazione della soglia non si considera affatto un tale interesse.

Inoltre, anche ammesso che l'interesse moratorio sia assimilabile ad una penale, ciò non impedisce che il meccanismo di reazione alla sproporzione sia concepito in modo speciale per una determinata ipotesi di eccessività. La norma civilistica è una regola dicerto valevole in astratto per ogni penale, salva una diversa previsione del legislatore, che può prevedere meccanismi di reazione diversi in casi particolari. E questa è l'ipotesi del tasso di mora.

Infine, si obietta, il superamento è sicuro sommando il tasso corrispettivo a quello moratorio. E questo è evidentemente un ragionamento viziato, posto che non si devono affatto sommare i due interessi, che di fatto, nel concreto rapporto bancario non si sommano, ma si succedono.

L'interesse corrispettivo è calcolato sull'intero capitale, mentre il moratorio riguarda la singola rata scaduta. Quando c'è ritardo nel pagamento al' interesse corrispettivo succede quello moratorio (che dunque non si somma affatto).

L'accertamento dell'usura non si fa dunque considerando la somma dei due interessi, ma, conformemente a quanto previsto dalla legge 108 del 1996, il tasso annuo globale.

La mora, pur essendo riferita alla rata scaduta, va ricompresa nella complessiva verifica dell'usura del credito concesso: nell'evento di morosità la rata scaduta non configura una nuova erogazione, ma più semplicemente una modifica del piano di rimborso a condizioni di tasso modificate.

P.Q.M.

Nomina CTU il dott. Marco Ertman e rinvia per l'incarico al 16.7.2015, ore 10.00